



ISTITUTO COMPRESIVO "D. Lorenzo MILANI"
Via Maggiordomo - 88046 Lamezia T. - Tel. Fax 0968 - 448167
www.icdonmilanilamezia.it, e-mail czic862009@istruzione.it
C.M. CZIC862009 C.F. 82006630790

Prot. 1588/A11

Lamezia Terme 09 APRILE 2018

**Criteri di valutazione
(ALLEGATO AL PTOF)**

PREMESSA

Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 16-02-2018
Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 16-03-2018

PREMESSA

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*
- 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*
- 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.*
- 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.*
- 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.*
- 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.*
- 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.*

QUADRO NORMATIVO

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

In questo anno scolastico anche le prove INVALSI presentano novità rilevanti come ad esempio l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (*computer based testinx*) mentre per la classe quinta della scuola primaria sarà somministrata in forma cartacea.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(Articolo 1 del Decreto Legislativo n. 62/2017)

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, occorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti titolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.

Pertanto, le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato,

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

Gli esami di idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla

classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (*Articolo 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017*)

L'articolo 3 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria (*Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 62/2017*)

1. *L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle*

alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, **solo nella classe quinta**, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova di inglese della V primaria

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è AI del QCER, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale (“capacità ricettive”) e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale (“su carta”) in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all’inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A 1.

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

Sul sito dell'INVALSI, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado (*Articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017*)

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo (*Articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017*)

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

E' stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo (articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2007)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF: un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Decreto Legislativo n° 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di seguito riportate:

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. *Presidente della commissione d'esame*

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. *Riunione preliminare e calendario delle operazioni*

- d)** L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 74112017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
- e)** Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.
- f)** La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzati vi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.
- g)** Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali. nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
- h)** La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
- i)** La commissione definisce inoltre le modalità organizzate ve per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce I, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la *"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni"*, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento

(A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.

PROVE NAZIONALI INVALSI

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati. A cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese, (articolo 9, lettera I).

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Calendario delle prove

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente. Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7, comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Modalità di somministrazione

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento. A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

Entro il mese di ottobre 2017 l'INVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (*listening and comprehension*) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie.

Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'INVALSI pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Il piano di informazione e formazione nazionale

Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo Il. 62/2017 in merito alle modalità di valutazione delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, alle nuove modalità di somministrazione delle prove INVALSI e alla certificazione delle competenze necessitano, in questa fase di prima realizzazione, di specifiche attività di supporto e momenti di informazione e formazione.

A tal fine il MIUR, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l'INVALSI, ha predisposto un piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno seguito specifici interventi di formazione a livello territoriale.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle prove CBT, l'INVALSI fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di somministrazione delle prove, la tipologia delle prove, la valutazione e la restituzione degli esiti.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 7411/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti titolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per [alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 61/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per valutazione non si intende soltanto quella relativa ai processi cognitivi e relazionali degli alunni ma, per la fascia d'età che interessa la scuola dell'Infanzia, una rilevanza particolare assume l'ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali. L'ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi. L'insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare l'approccio che gli è più congeniale. Per questo ordine di scuola vengono adottate schede di valutazione dei processi di crescita e maturazione.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA

IL SE' E L'ALTRO	IL CORPO E IL MOVIMENTO	LINGUAGGI, CREATIVITA' ESPRESSIONE	DISCORSI E PAROLE	CONOSCENZA DEL MONDO
<p>Collabora con gli altri, usa strutture e risorse comuni.</p> <p>Rileva la necessità del rispetto della convivenza civile.</p>	<p>Riconosce la globalità del corpo e le parti che la compongono.</p>	<p>Si esprime con produzioni grafico-pittoriche e usa diverse tecniche e materiali.</p>	<p>Comprende e decodifica messaggi.</p> <p>Sviluppa capacità di ascolto.</p> <p>Rielabora brevi narrazioni.</p>	<p>Sa raggruppare, ordinare e classificare oggetti; discrimina e nomina le caratteristiche di colore, forma e dimensione; riconosce forme geometriche semplici.</p>
<p>Sa instaurare positivi rapporti interpersonali con coetanei e adulti.</p> <p>Partecipa e collabora alle attività di gruppo.</p>	<p>Percepisce e riconosce il potenziale comunicativo ed espressivo della propria corporeità.</p>	<p>Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando simboli per codificare i suoni.</p>	<p>Si esprime con lessico corretto.</p> <p>Sa comunicare bisogni.</p> <p>Esprime sentimenti ed emozioni</p>	<p>Usa numeri e conta entro la decina.</p> <p>Conta quantità e stabilisce relazioni tra quantità.</p>
<p>Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.</p> <p>Sa riconoscersi come appartenente a una famiglia, a un gruppo, a una comunità.</p>	<p>Usa l'attività motoria come strumento di socializzazione, inclusione ed integrazione.</p> <p>Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e dinamici – individuali.</p>	<p>Produce suoni, canti ritmi con la voce, con il corpo, con semplici strumenti.</p> <p>Sperimenta semplici forme comunicative di lingue diverse dalla propria.</p>	<p>Riconosce segni grafici e simbolici.</p> <p>Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione scritta.</p>	<p>Conosce discrimina e analizza la successione delle azioni.</p> <p>Conosce i principali misuratori del tempo.</p> <p>Conosce i concetti spazio-temporali e si orienta sulla base di indicazioni.</p> <p>Si orienta nel mondo digitale.</p> <p>Utilizza funzioni basilari del computer.</p>

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento che riguardano la valutazione degli alunni nella scuola primaria e secondaria di I grado, ricordando in premessa che **la valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento ma anche lo sviluppo dell'identità personale dello studente:**

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCUOLA PRIMARIA

DESCRITTORI	VOTO	GIUDIZIO IRC
L'alunno possiede conoscenze complete. Abilità sicure, corrette ed autonome, di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, di trovare procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di apprendimento. Il metodo di studio è preciso e organico.	10	ECCELLENTE
L'alunno possiede conoscenze complete. Acquisizione completa delle competenze. Abilità stabili di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni diverse e nuove di apprendimento.	9	OTTIMO
L'alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità, dimostra impegno e attenzione costanti. Abilità abbastanza stabili di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni anche nuove di apprendimento.	8	DISTINTO
L'alunno possiede conoscenze e soddisfacenti, evidenziando potenzialità di miglioramento. Abilità complessivamente acquisite di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni note o simili di apprendimento.	7	BUONO
L'alunno possiede conoscenze, ma impegno non sempre continuo. Il metodo di studio non è ancora del tutto autonomo. Abilità complessivamente, ma non stabilmente acquisite, di comprendere, applicare, eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici e simili di apprendimento.	6	SUFFICIENTE
L'alunno possiede conoscenze modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi prefissati. Abilità (non) parzialmente acquisite di comprendere, eseguire, formalizzare, giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici, simili e guidate di apprendimento.	5	INSUFFICIENTE

GIUDIZIO DI PROFITTO - SCUOLA PRIMARIA
 (in riferimento a: **conoscenze, abilità, competenze disciplinari**)

Classi: prime e seconde

DESCRITTORI	VOTO
<p>Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale.</p>	10
<p>Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali.</p>	9
<p>Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni sempre più complesse, esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.</p>	8
<p>Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici.</p>	7
<p>Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.</p>	6

GIUDIZIO DI PROFITTO - SCUOLA PRIMARIA
(in riferimento a: **conoscenze, abilità, competenze disciplinari**)

Classi: terze, quarte e quinte

LIVELLO DI PROFITTO	VOTO
Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.	10
Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali.	9
Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.	8
Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici.	7
Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di analisi/comprendione elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.	6
Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche non sempre corretta e con errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.	6 <i>(con presenza di carenze)</i>
Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale.	5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA

	PRIMO QUADRIMESTRE	SECONDO QUADRIMESTRE
10 = OTTIMO		
Metodo di lavoro	Autonomo e sicuro	Autonomo, organico e accurato
Ritmo	Rapido	Rapido
Partecipazione	Vivace, spontanea e attiva	Propositiva
Impegno	Produttivo e sempre costante	Produttivo, sempre costante e curato
9= DISTINTO		
Metodo di lavoro	Autonomo e sicuro	Autonomo e organico
Ritmo	Veloce	Veloce
Partecipazione	Vivace e attiva	Vivace, spontanea e attiva
Impegno	Produttivo e costante	Produttivo e sempre costante
8 = BUONO		
Metodo di lavoro	Autonomo	Autonomo e abbastanza organico
Ritmo	Regolare	Regolare
Partecipazione	Attiva	Attiva
Impegno	Abbastanza attiva	Abbastanza attiva
7 = DISCRETO		
Metodo di lavoro	Parziale	Adeguate
Ritmo	Piuttosto regolare	Regolare
Partecipazione	Non sempre attiva	Non sempre attiva
Impegno	Superficiale e discontinuo	Superficiale
6 = SUFFICIENTE		
Metodo di lavoro	Disorganico	Parziale
Ritmo	Lento	Lento
Partecipazione	Discontinua e da sollecitare	Discontinua
Impegno	Incostante	Incostante
5 = INSUFFICIENTE		
Metodo di lavoro	Inadeguato e difficoltoso	Inadeguato
Ritmo	Lento e difficoltoso	Lento
Partecipazione	Passiva	da sollecitare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CRESCITA SOCIALE - SCUOLA PRIMARIA

	PRIMO QUADRIMESTRE	SECONDO QUADRIMESTRE
10 = OTTIMO		
Rapporto con gli altri.	Collaborativo, corretto e paritario.	Generoso, disponibile e responsabile.
Rispetto delle regole.	Consapevole e sistematico.	Consapevole, sistematico e persuasivo.
9= DISTINTO		
Rapporto con gli altri	Collaborativo e corretto.	Responsabile, disponibile e sereno.
Rispetto delle regole	Consapevole.	Consapevole e sistematico.
8 = BUONO		
Rapporto con gli altri	Corretto e disponibile	Corretto, disponibile e positivo
Rispetto delle regole	Generalmente corretto	Corretto
7 = DISCRETO		
Rapporto con gli altri	Non sempre collaborativo	Più collaborativo
Rispetto delle regole	Discontinuo e non sempre consapevole	Piuttosto consapevole
6 = SUFFICIENTE		
Rapporto con gli altri	Poco collaborativo e discontinuo	Poco collaborativo
Rispetto delle regole	Parziale e poco controllato	Parziale
5 = INSUFFICIENTE		
Rapporto con gli altri	Discontinuo e conflittuale	Discontinuo
Rispetto delle regole	Da sollecitare	Da sollecitare

N.B.: Per gli alunni delle classi 1e e 2e, in età evolutiva e ai primi passi dell'approccio con il sapere, non verranno attribuiti voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente l'autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi successive viene dato come voto di insufficienza massimo il cinque.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA

DESCRITTO RI	GIUDIZIO SINTETICO
<p>A. Approfondito/pieno possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione attiva/consapevole ed interesse elevato/motivato per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni costruttive e collaborative all'interno del gruppo.</p> <p>D. Profonda/ampia consapevolezza delle diversità.</p>	OTTIMO 10/9
<p>A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione propositiva ed interesse appropriato per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni positive all'interno del gruppo.</p> <p>D. Seria consapevolezza delle diversità.</p>	DISTINTO 8
<p>A. Buon possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni corrette all'interno del gruppo.</p> <p>D. Buona consapevolezza delle diversità.</p>	BUONO 7
<p>A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni quasi sempre corrette all'interno del gruppo.</p> <p>D. Sostanziale consapevolezza delle diversità.</p>	SUFFICIENTE 6
<p>A. Parziale/scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse mediocri/assenti per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni inadeguate all'interno del gruppo.</p> <p>D. Insufficiente consapevolezza delle diversità</p>	INSUFFICIENTE 5

INDICATORI: relazione con le persone; relazione con le cose; rispetto delle regole di convivenza.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione nella Scuola Secondaria di 1° grado

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.
In ragione di ciò l'I.C. Don Milani di Lamezia Terme per casi eccezionali, stabilisce le seguenti motivate deroghe al suddetto limite.

VALIDITA' anno scolastico per deroga in caso di assenze superiori ai $\frac{3}{4}$ delle ore previste nel piano di studi (comma 10 art. 2 D.P.R. 122 del 22-06-2009)

Il Consiglio di Istituto mediante delibera n°....ha adottato le seguenti tipologie di assenze in deroga documentate.

Le deroghe saranno previste solo nei seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, convocazioni del giudice per eventi relativi allo studente o alla famiglia,
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado,
- rientro nel paese d'origine per motivi legali.

I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, concessi dalla scuola per tutto l'anno o per lunghi periodi, per motivi eccezionali di trasporto o familiari, non vanno conteggiati nel computo delle assenze.

Tali deroghe sono comunque soggette alla valutazione del consiglio di classe che dovrà valutare che le assenze effettuate, anche in deroga al monte ore, non pregiudichino, comunque, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”

Scrutinio finale e assenze – Scuola Secondaria di Primo Grado

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Per attribuire il giudizio sulla condotta al singolo alunno ogni Consiglio di Classe dovrà far riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

DESCRITTORI	GIUDIZIO SINTETICO
<p>A. Approfondito/pieno possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione attiva/consapevole ed interesse elevato/motivato per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni costruttive e collaborative all'interno del gruppo.</p> <p>D. Profonda/ampia consapevolezza delle diversità.</p>	OTTIMO 10/9
<p>A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione propositiva ed interesse appropriato per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni positive all'interno del gruppo.</p> <p>D. Seria consapevolezza delle diversità.</p>	DISTINTO 8
<p>A. Buon possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni corrette all'interno del gruppo.</p> <p>D. Buona consapevolezza delle diversità.</p>	BUONO 7
<p>A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni quasi sempre corrette all'interno del gruppo.</p> <p>D. Sostanziale consapevolezza delle diversità.</p>	SUFFICIENTE 6
<p>A. Parziale/scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni.</p> <p>B. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse mediocri/assenti per le attività scolastiche.</p> <p>C. Relazioni inadeguate all'interno del gruppo.</p> <p>D. Insufficiente consapevolezza delle diversità</p>	INSUFFICIENTE 5

Con l'entrata in vigore del DL n.62. / 2017 è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva agli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

È invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 comma 6 e 9 bis del DPR 249/ 1998).

- Comma 6: le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che indicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di classe.
- Comma 9 bis: l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal Comma 7 (per periodi non superiori a 15 giorni) la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine ultimo di ogni attività didattica la formazione di un'etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione, che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per l'assegnazione del giudizio di condotta, delibera gli indicatori riportati nella seguente griglia, quale espressione dei criteri per la valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO [con riferimento alla valutazione sommativa, periodica e finale, Esami di Stato]

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

INDICATORI PUNTEGGIO

1. Conoscenza dell'argomento	1=lacunosa	2=parziale	3=essenziale	4= buona	5=esauriente	6=approfondita
2. Proprietà espositiva	1=deficitaria	2= limitata	3= semplice	4= adeguata	5= ricca	6=eccellente
3. Correttezza grammaticale	1=gravi errori	2= diffusi errori	3= sporadici errori	4= testo corretto	5= forma chiara e scorrevole	6=eccellente competenza
4. Articolazione, coesione e coerenza dell'esposizione	1=deficitaria	2=parziale	3= elementare	4= adeguata	5=completa	6=ampia
5. Elaborazione personale e capacità critica	1=inconsistente	2=confusa	3=nozionistica	4= discreta	5=autonoma e motivata	6=originale e creativa

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

	Voto	Descrittori	Giudizio sintetico
30 – 29	10	Pieno e lodevole raggiungimento degli Obiettivi	Eccellente
28 – 26	9	Pieno e completo raggiungimento degli Obiettivi	Ottimo
25 – 23	8	Completo raggiungimento degli obiettivi	Distinto
22 – 20	7	Complessivo raggiungimento degli obiettivi	Buono
19	6½	Adeguate raggiungimento degli obiettivi	Più che sufficiente
18	6	Raggiungimento degli obiettivi essenziali	Sufficiente
17 – 16	5½	Obiettivi essenziali appena raggiunti	Quasi sufficiente
15 – 14	5	Raggiungimento parziale degli obiettivi	Mediocre
13 – 11	4	Lacunoso raggiungimento degli obiettivi	Non sufficiente
10 – 8	3	Mancato raggiungimento degli obiettivi	Grave insufficienza
7 – 5	2	Non si evidenziano elementi accertabili	Preparazione nulla
4 – 0	1	Non si evidenziano elementi accertabili	Rifiuto

Verifiche orali	Verifiche scritte
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corretta associazione tra grafemi e fonemi ➤ Riconoscimento degli schemi intonativi di semplici enunciati ➤ Efficacia comunicativa nell'uso delle funzioni linguistiche ➤ Capacità di interazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Comprensione del testo ➤ Correttezza orto-morfosintattica ➤ Uso corretto delle funzioni e delle strutture linguistiche ➤ Padronanza lessicale

Punti:...../30

VOTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER LE VERIFICHE DELLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE)

La verifica non costituirà una fase particolare ma sarà un momento pervasivo di tutte le attività e coinvolgerà costantemente gli alunni.

Le prove, ovviamente, saranno strutturate in modo pertinente alle competenze da acquisire e secondo la successione di esercizi graduati, in modo da permettere a ciascun alunno di affrontare la prova in base alle proprie conoscenze e capacità.

Nella valutazione delle verifiche si terrà conto dei seguenti criteri:

La valutazione delle verifiche orali e scritte sarà espressa in decimi secondo le griglie seguenti:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE*

INDICATORI	Completa	Buona	Sufficiente	Non sufficiente
Corretta associazione tra grafemi e fonemi	3	2	2	2
Riconoscimento degli schemi intonativi di semplici enunciati	2	2	1	1
Efficacia comunicativa nell'uso delle funzioni linguistiche	3	2	2	1
Capacità di interazione	2	2	1	1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA*

INDICATORI	Completa	Buona	Sufficiente	Non sufficiente
Comprensione del testo	3	2	2	2
Correttezza orto-morfosintattica	2	2	1	1
Uso corretto delle funzioni e delle strutture linguistiche	3	2	2	1
Padronanza lessicale	2	2	1	1

N.B.* Qualora se ne ravvisasse la necessità, il docente si riserva la possibilità di utilizzare il ½ punto (0,50) anche se la valutazione intermedia e finale sarà espressa con voto numerico intero arrotondato per eccesso o per difetto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Indicatori di matematica
Numeri
Spazio e figure
Relazioni e funzioni
Dati e previsioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

VOTO	DESCRITTORI			
	Conoscenza degli elementi specifici della disciplina	Applicazione di regole, formule e procedimenti	Identificazione delle procedure di risoluzione dei problemi	Utilizzo del linguaggio grafico e simbolico
10	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo e approfondito.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta e consapevole.	Identifica in maniera rigorosa tutte le procedure di risoluzione dei problemi	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è rigoroso
9	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta.	Identifica tutte le procedure di risoluzione dei problemi.	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è appropriato
8	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo soddisfacente.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta	Identifica quasi tutte le procedure di risoluzione dei problemi	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è appropriato
7	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo quasi completo.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta.	Identifica le principali procedure di risoluzione dei problemi	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è adeguato.
6	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo essenziale.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera sostanzialmente corretta.	Identifica alcune procedure di risoluzione dei problemi.	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è quasi sempre adeguato
5	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario.	Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera incerta.	Identifica solo poche procedure di risoluzione dei problemi.	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è approssimato
4	Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo lacunoso.	Le regole, le formule e i procedimenti risultano in massima parte non applicate.	Le procedure di risoluzione dei problemi sono improprie.	L'utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è inappropriato.

